

# Somma aggiuntiva 14<sup>°</sup> mensilità

*Pagamento  
a luglio 2018*

*Messaggio INPS n. 2389/2018*

### Requisiti anagrafici

Il beneficiario deve avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre 2018.

Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all'anno, *in proporzione ai mesi di spettanza*, nel caso di:

- pensione con decorrenza nell'anno interessato successiva al 31° gennaio
- compimento del 64° anno nel corso dell'anno; il beneficio spetta in tal caso anche per il mese di raggiungimento dell'età.

# Requisiti anagrafici

La somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2018 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data **del 30 giugno 2018**, **hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni**.

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2018 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2018, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la somma sarà, come di consueto, attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2018.

## **Ai fini del diritto alla somma aggiuntiva, il reddito del coniuge non viene preso in considerazione**

Il diritto alla somma aggiuntiva insorge semplicemente quando tutte le condizioni prescritte dalla legge siano verificate: non è richiesta alcuna domanda, per perfezionarlo **(ma è se il diritto è accertato e non viene pagato è necessario provvedere con la domanda all'INPS).**


*Se manca qualche informazione sulla sussistenza delle condizioni (di fatto solo quella relativa al reddito diverso dalle pensioni, che sono conosciute dal Casellario centrale pensionati), l'Ente previdenziale competente per la liquidazione della somma aggiuntiva la richiederà e, al momento in cui avrà ricevuto le necessarie dichiarazioni, liquiderà la somma aggiuntiva con tutti gli arretrati fino dalla data di entrata in vigore della legge o del compimento del 64° anno di età (e comunque entro il limite di prescrizione).*

- ⇒ pagabile nel mese di luglio
- ⇒ proporzionata ai contributi versati solo in Italia (non vale il lavoro all'estero)
- ⇒ a carico di qualsiasi Ente previdenziale pubblico di previdenza obbligatoria (no Casse professionali)

# Il pagamento: quando e su quale pensione



sulla rata di luglio (sull'ultima rata dell'anno se la pensione nasce dopo o cessa prima)



**se ci sono più pensioni**

- a carico dello stesso Ente



superstiti e diretta: sulla diretta  
dirette: sulla principale (la più alta)

- a carico di Enti diversi



sulla pensione Inps (anche se non è la principale)  
su indicazione del Casellario (se nessuna pensione è Inps)

# La somma aggiuntiva viene pagata

⇒ sulle pensioni a carico di Enti pubblici italiani

⇒ a pensionati italiani o stranieri

⇒ residenti in Italia o all'estero  
*per le pensioni liquidate in regime internazionale ci saranno modalità particolari di calcolo in pro-rata*

# Le condizioni per il diritto

**A** chi supera il limite di reddito personale



**B** ma non va oltre limite + somma aggiuntiva



**C** ottiene il pagamento di una quota differenziale



# Le condizioni per il diritto

Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, **ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.**

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell'importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.

# Le condizioni per il diritto e importo

Per chi ha un reddito personale lordo annuo

**non superiore ad euro 13.696,92,**

può avere diritto anche in parte alla 14°

**mensilità.**

## Tabella importi completi e differenziali per pensioni da lavoro dipendente FPLD ex INPDAP - per l'anno 2018

Anzianità da lavoro dipendente	Importo "una tantum"	Limite di reddito annuo per importo completo	Limite di reddito massimo per quota differenziale
Fino a 15	€ 437	€ 9.894,69	€ 10.331,69
Oltre 15 e fino a 25	€ 546	€ 9.894,69	€ 10.440,69
Oltre 25	€ 655	€ 9.894,69	€ 10.549,69

# Tabella importi completi e differenziali per pensioni da lavoro dipendente FPLD e ex INPDAP - per l'anno 2018

Anzianità da lavoro dipendente	Importo "una tantum"	Limite di reddito annuo per importo completo	Limite di reddito massimo per quota differenziale
<b>Fino a 15</b>	€ 336	Fra € 9.995,69 e € 13.192,92	€ 13.528,92
<b>Oltre 15 e fino a 25</b>	€ 420	Fra € 10.020,69 e € 13.192,92	€ 13.612,92
<b>Oltre 25</b>	€ 504	Fra € 10.045,69 e € 13.192,92	€ 13.696,92

# Tabella importi completi e differenziali per pensioni in *Gest. autonoma* per l'anno 2018

Anzianità da lavoro	Importo "una tantum"	Limite di reddito annuo per importo completo	Limite di reddito massimo per quota differenziale
Fino a 18	€ 437	€ 9.894,69	€ 10.331,69
Oltre 18 e fino a 28	€ 546	€ 9.894,69	€ 10.440,69
Oltre 28	€ 655	€ 9.894,69	€ 10.549,69

# Tabella importi completi e differenziali per pensioni in *Gest. autonoma* per l'anno 2018

Anzianità da lavoro	Importo "una tantum"	Limite di reddito annuo per importo completo	Limite di reddito massimo per quota differenziale
<b>Fino a 18</b>	€ 336	Fra € 9.995,69 e € 13.192,92	€ 13.528,92
<b>Oltre 18 e fino a 28</b>	€ 420	Fra € 10.020,69 e € 13.192,92	€ 13.612,92
<b>Oltre 28</b>	€ 504	Fra € 10.045,69 e € 13.192,92	€ 13.696,92

# Come si calcola l'anzianità contributiva

Se ci sono più pensioni



dirette: si fa la somma dei contributi (dovrebbero essere utili anche i contributi a supplemento)

diretta e reversibilità: valgono solo i contributi della diretta

Se il pensionato è titolare solo di una pensione di reversibilità



il numero di contributi del dante causa si riduce al 60%, al 70%, ecc... per la ricerca della fascia

## Reddito personale di riferimento

In base alla legge n. 14/2009 la 14<sup>°</sup> mensilità già corrisposta nel mese **di luglio 2018** sarà calcolata **in base ai redditi personali definitivi dell'anno 2017 e i redditi 2018 da casellario pensioni.**

**Se la prestazione è erogata per la prima volta nel 2018 il reddito di riferimento è quello presunto 2018.**

**L'INPS ha dato la conferma con il msg n. 2549/2017**



# L'importo dell'una tantum:

- **non è soggetto** ad Irpef
- **non influenza** l'Irpef sul reddito complessivo né il limite per essere considerati a carico fiscalmente
- **non influenza** il diritto all'integrazione al minimo, maggiorazioni sociali (*se non per 156 euro complessivi per l'anno 2008 al fine del calcolo della magg. al milione*)
- **non è influenzato** dalle quote di integrazione al minimo, dalle maggiorazioni sociali e dall'incremento al milione

# Reddito da valutare del solo titolare di pensione

- di qualsiasi natura - compresi i redditi esenti
  - inoltre:
  - la pensione da aumentare
  - le pensioni ai superstiti e le pensioni civili
  - le pensioni estere (pro rata e autonome)

## Redditi da escludere:

- reddito della casa di abitazione
- redditi a tassazione separata (TFR e arretrati)
- trattamenti di famiglia
- indennità di accompagnamento
- Le pensioni di guerra (circ. INPS n. 268/91)
- Indennizzo legge 210/1992 (danni da trasfusione, vaccinazioni, ecc..)
- Importo € 154,94 una tantum sulla 13° mensilità
- indennità speciale per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi perlinguali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 508/1988

Anche le rendite  
INAIL rientrano  
nei redditi da  
valutare